

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NUOVA STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI ELABORATA  
SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017 665/2017/R/IDR (TICSI)  
DELL'AEEGSI, ORA AUTORITA` DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)**

La presente relazione è articolata, similmente al TICSI, in tre capitoli, rispettivamente per l'utenza domestica, per gli usi diversi dal domestico e per la tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura. Per ciascuna tipologia e relativa struttura dei corrispettivi vengono inizialmente richiamate le disposizioni del TICSI e le scelte previgenti, al fine di rendere evidenti le modifiche necessarie per adeguare al nuovo sistema unitario le previsioni a suo tempo deliberate, nonché le motivazioni delle decisioni rimesse alla discrezionalità dell'Ente di governo dell'ambito, normalmente operate in linea di continuità con il sistema precedente, nel rispetto dei vincoli posti, di cui si fornisce evidenza specifica.

## **1. Utenza domestica**

### **1.1 Tassonomia**

*Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:*

*Con riferimento all'utenza domestica, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente può determinare differenti strutture tariffarie [...] per le seguenti sotto-tipologie d'uso:*

- *uso domestico residente, in applicazione della disciplina delle agevolazioni;*
- *uso condominiale, prevedendo comunque una progressiva separazione delle utenze sottostanti;*
- *uso domestico non residente.*

Previsioni della deliberazione della Conferenza degli Enti locali dell'Autorità d'ATO della Provincia di Lecco n. 64.07 del 21 settembre 2010:

Per la modellazione della tariffa, si è ritenuto di distinguere, in base all'uso, le seguenti tipologie di utenza:

- Domestica (residenti e non residenti)
- ...

Relativamente alle **utenze aggregate** (es. utenze condominiali), [...] il consumo rilevato dal contatore generale del complesso condominiale dovrà essere fatturato dal Gestore tenuto conto degli scaglioni conseguenti al numero delle utenze domestiche e non domestiche in genere coincidenti con le singole unità immobiliari (purché fornite del servizio) e dell'esistenza di ulteriori punti presa condominiali presenti nel complesso e dei corrispondenti livelli tariffari (In sostanza il consumo rilevato dal contatore generale sarà attribuito ad uno scaglionamento personalizzato per l'intera utenza aggregata, determinato dal cumulo degli scaglioni tariffari associati a ciascuna tipologia di utenza finale).

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

Il nuovo regolamento esplicita, all'art. 23, le sotto-categorie per l'uso domestico in conformità al TICSI (residente, non residente e condominiale o promiscuo) e conferma, all'art. 53, i criteri di fatturazione per l'utenza aggregata, integrandoli con l'articolazione *pro capite*.

## 1.2. Struttura dei corrispettivi

Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:

L'Ente di governo dell'ambito [...] definisce la quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti i di ciascuna utenza domestica residente.

[...] (rinvenendosi l'esigenza di raccolta e riorganizzazione dei dati e delle informazioni necessarie), definisce la quota variabile del servizio di acquedotto [...] sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando un'utenza domestica residente tipo di tre componenti) [...]

Qualora si ricorra all'adozione del criterio pro capite di tipo standard [...] la fascia di consumo annuo agevolato corrisponde all'intervallo compreso tra 0,00 mc/anno e un volume almeno pari alla quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di tre componenti (ossia 150 litri/abitante/giorno, corrispondente a [...] 55 mc/anno [...]). Il soggetto competente può in ogni caso individuare una fascia di consumo agevolato più ampia di quella di cui al precedente periodo.

[...]

La quota variabile del servizio di acquedotto viene articolata in classi di consumo [...] secondo il seguente schema: [...]

I una fascia di consumo annuo agevolato, [...]

II una fascia a tariffa base, [...]

III da una a tre fasce di eccedenza, [...]

La medesima struttura della quota variabile di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche non residenti, ad eccezione dell'obbligo di prevedere una prima fascia di consumo a tariffa agevolata.

[...] corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione [...] proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni.

Previsioni della deliberazione della Conferenza degli Enti locali dell'Autorità d'ATO della Provincia di Lecco n. 64.07 del 21 settembre 2010:

L'articolazione tariffaria per le utenze domestiche è diversa a seconda che si tratti di residenti o di non residenti;

CONSIDERATO CHE la tariffa per le utenze domestiche residenti viene articolata in quattro fasce di consumo (agevolata, base, eccedenza e eccedenza 1);

Valutato di differenziare le [...] fasce di consumo in funzione della dimensione del nucleo familiare, secondo il seguente schema:

	1 componente		2 componenti		3 componenti		4 componenti		5 componenti	
Tariffa:	mc		mc		mc		mc		mc	
Agevolata	0	18	0	36	0	54	0	72	0	90
Base	19	55	37	110	55	165	73	220	91	275
Eccedenza	56	75	111	150	166	225	221	300	276	375
Eccedenza 1	oltre 76		oltre 151		oltre 226		oltre 301		oltre 376	

CONSIDERATO che la predetta differenziazione basata sulla composizione del nucleo familiare non è immediatamente attuabile, in quanto i dati attualmente a disposizione non lo permettono, e

sarà dunque applicabile [...] dopo la sistemazione dell'anagrafica provinciale delle utenze ed il suo collegamento con le anagrafiche dei comuni;

[...] le fasce di consumo per le utenze domestiche residenti sono dunque definite facendo riferimento alla composizione media della famiglia a livello provinciale, pari a 2,55 individui secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT 2001, con arrotondamento all'estremo superiore cioè a 3, allo scopo di determinare una tariffa per unità abitativa che non sia troppo penalizzante per le famiglie numerose (da 4 elementi in su), secondo il seguente schema:

Fasce di applicazione utenze domestiche residenti	mc consumati [da/a]	
Agevolata	0	54
Base	55	165
Ecceденza	166	225
Ecceденza 1	oltre 226	

[...] la fascia base corrisponde al fabbisogno "medio" giornaliero pro-capite di acqua stimato in 150 l/ab./giorno = 50 mc/ab/anno e [...] all'interno di tale fascia base, è stata individuata una fascia agevolata corrispondente al fabbisogno "minimo" giornaliero pro-capite di acqua stimato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in 50 l/ab./giorno = 18 mc/ab./anno.

[...] la tariffa per le **utenze domestiche non residenti** viene articolata in due fasce di consumo (base ed ecceденza) determinate, come per le utenze domestiche, in relazione ad un nucleo familiare di 3 persone residente nel territorio della Provincia di Lecco per almeno 3 mesi all'anno:

Fasce di applicazione Utenze domestiche <u>non</u> residenti	mc consumati [da / a]	
Base	0	36
Ecceденza	oltre 37	

RITENUTO opportuno che le quote di tariffa relative al servizio di fognatura e di depurazione siano **uniche per tutte le tipologie di utenza** [domestica (residenti e non residenti), altre utenze (pubblica ed eventuale agricola/zootecnica), industriale - artigianale e commerciale (per il servizio di depurazione limitatamente alle attività assimilate al domestico)] ed indipendenti dal consumo.

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

Si rende necessario confermare l'esigenza di raccolta e riorganizzazione dei dati e delle informazioni necessarie all'articolazione *pro capite*.

Si esplicita comunque l'ampiezza delle fasce di consumo in funzione del numero di componenti, al fine di consentire, nei casi di autodichiarazione, l'applicazione del criterio *pro capite* effettivo:

Fascia	Da mc	A mc
agevolata	0	19*n. componenti
base	19*n. componenti+1	55*n. componenti
I ecceденza	55*n. componenti+1	75*n. componenti
II ecceденza	75*n. componenti+1	

L'arrotondamento per eccesso a 19 del consumo minimo annuo *pro capite* determina, in caso di ricorso al criterio *pro capite* di tipo *standard*, un lieve incremento del limite superiore della fascia di consumo annuo agevolato da 54 a 57 mc (e conseguentemente del limite inferiore della fascia di consumo base da 55 a 58):

Fascia	Da mc	A mc
agevolata	0	57
base	58	165
I eccedenza	166	225
II eccedenza	226	

Si confermano le due fasce di eccedenza già in vigore per le utenze domestiche residenti e si mantengono inalterati sia il numero sia la dimensione delle fasce vigenti per le utenze domestiche non residenti, se non per l'elevamento di 1 mc del limite tra le due fasce al fine di uniformarli a quelli dell'utenza domestica residente (con due componenti).

I corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, già non articolati per scaglioni, rimangono tali.

#### Quota variabile

*Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:*

$$T_{agev}^a = T_{base}^a (1 - agev)$$

[...]

*Tariffa base risultante dall'aggiornamento, mediante il moltiplicatore tariffario, del valore dalla medesima assunto nell'articolazione tariffaria previgente. Il soggetto competente può comunque rideterminare la tariffa base, previa istanza motivata formulata all'Autorità;*

[...]

*È facoltà degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti, determinare il valore dell'agevolazione [...] nell'ambito del seguente intervallo di valori:*

	VALORE PARAMETRO
agev	20% - 50%

*Il rapporto tra la tariffa del primo scaglione ( $T_{agev}$ ) e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto 1:6.*

*[...] i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione [...] sono calcolati sulla base dei valori assunti dai medesimi negli anni precedenti, aggiornati mediante l'applicazione del moltiplicatore tariffario.*

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

Non si formula istanza di rideterminazione della tariffa base, che dunque rimane inalterata rispetto al valore previgente, pari a 0,672 €/mc, in virtù della conferma del valore 1 per il moltiplicatore tariffario per entrambi gli anni 2018 e 2019.

Si assume  $agev = 20\%$ , pertanto si eleva la tariffa agevolata fino all'80% della tariffa base:

$$T_{agev} = 0,672 * (1 - 0,2) = 0,672 * 0,8 = 0,538$$

Si lasciano invariate le tariffe di I e II eccedenza rispettivamente a 1,210 €/mc e 1,815 €/mc, avendo verificato che il rapporto tra la tariffa della seconda e ultima fascia di eccedenza e la tariffa agevolata risulta compreso nell'intervallo ammesso, ed esattamente pari a 3,4.

Per l'utenza domestica non residente i corrispettivi di acquedotto, articolati solo in una fascia base e in un'unica fascia di eccedenza, di livello pari alla maggiore delle due previste per le utenze domestiche residenti, rimangono inalterati ai valori rispettivamente di 0,672 €/mc e 1,815 €/mc.

Avendo confermato  $v = 1$ , i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione rimangono anch'essi fissati ai valori previgenti di 0,336 €/mc e 0,632 €/mc, uguali per l'utenza domestica, sia residente, sia non residente.

#### Quota fissa

*Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:*

*La quota fissa applicata all'utenza domestica residente, indipendente dal volume, è quantificata per singola attività relativa al servizio idrico integrato.*

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

La quota fissa, differenziata per l'utenza domestica a seconda che sia residente o meno, veniva applicata indipendentemente dal numero di servizi fruiti. A parità di livello essa viene ora suddivisa tra acquedotto, fognatura e depurazione, assegnando metà dell'importo all'acquedotto e attribuendo rispettivamente il 20% ed il 30% alla raccolta ed al trattamento delle acque reflue.

In definitiva le quote fisse sono così suddivise:

Utenza domestica	2017	2018 e 2019		
		acquedotto	fognatura	depurazione
<b>Residente</b>	33,625	16,813	6,725	10,088
<b>Non residente</b>	67,250	33,625	13,450	20,175

Questa operazione di scomposizione, per effetto della diversa copertura dei servizi di fognatura e depurazione rispetto al servizio di acquedotto, è in grado di determinare una riduzione dei ricavi del gestore stimata in 0,5 milioni di euro, compensata dall'incremento indotto dalle variazioni apportate alla struttura dei corrispettivi ed all'adeguamento della tariffa agevolata. Quest'ultimo, che è in grado di determinare un aumento della bolletta per le utenze fino a 3 componenti, per tutti i nuclei con una numerosità superiore viene invece più che compensato dalla modulazione delle fasce di consumo sulla base di quantità *pro capite*. Di seguito si fornisce una stima delle variazioni dei corrispettivi variabili d'acquedotto per utenze domestiche residenti basata su un consumo unitario di 58 mc annui.

Numero componenti	Corrispettivi 2017	Corrispettivo 2017 <i>pro capite</i>	Corrispettivi a regime	Corrispettivo a regime <i>pro capite</i>	$\Delta$	$\Delta$ <i>pro capite</i>
1	15€	15€/capite	37€	37€/capite	+21€	+21€/capite
2	55€	27€/capite	75€	38€/capite	+20€	+10€/capite
3	98€	33€/capite	114€	38€/capite	+16€	+5€/capite
4	172€	43€/capite	152€	38€/capite	-20€	-5€/capite
5	278€	56€/capite	191€	38€/capite	-87€	-17€/capite
6	384€	64€/capite	229€	38€/capite	-155€	-26€/capite

Se poi si tiene conto dell'effetto distorsivo del temporaneo ricorso al criterio *pro capite* di tipo *standard*, che presumibilmente indurrà a dichiarare il numero di componenti solo i nuclei con una numerosità superiore allo *standard*, l'incremento di ricavi legato all'aumento della tariffa agevolata risulta ulteriormente contenuto. Nell'immediato dunque si prevede un incremento di ricavi da corrispettivi variabili d'acquedotto per le utenze domestiche residenti pari a 0,5 milioni di euro, che compensa esattamente la riduzione conseguente alla quantificazione della quota fissa per singola attività.

Per effetto delle variazioni stimate, il gettito della quota fissa si presume scenderà dal 21% al 19%.

## 2. Usi diversi dal domestico

### 2.1 Tassonomia

*Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:*

*L'Ente di governo dell'ambito [...] riconduce le diverse tipologie di utenze non domestiche alle seguenti categorie:*

- 1) *Uso industriale;*
- 2) *Uso artigianale e commerciale;*
- 3) *Uso agricolo e zootecnico;*
- 4) *Uso pubblico non disalimentabile;*
- 5) *Uso pubblico disalimentabile;*
- 6) *Altri usi (categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).*

*Alla categoria uso pubblico non disalimentabile sono ricondotte le seguenti tipologie di utenze:*

- a) *ospedali e strutture ospedaliere;*
- b) *case di cura e di assistenza;*
- c) *presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;*
- d) *carceri;*
- e) *istituti scolastici di ogni ordine e grado;*
- f) *eventuali ulteriori utenze pubbliche (che comunque svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio").*

*Per ciascuna delle categorie [...] in un'ottica di conservazione della risorsa, di tutela dell'ambiente, e di cost-reflectivity dei corrispettivi, l'Ente di governo d'ambito [...] promuove l'adozione di sotto-tipologie.*

Previsioni della deliberazione della Conferenza degli Enti locali dell'Autorità d'ATO della Provincia di Lecco n. 64.07 del 21 settembre 2010:

Si è ritenuto di distinguere, in base all'uso, le seguenti tipologie di utenza:

- ...
- Altre utenze (agricola/zootecnica, pubblica, antincendio)
- Industriale – commerciale – artigianale

RITENUTO OPPORTUNO classificare come **utenze pubbliche** tutte le forniture destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività, secondo le seguenti tipologie:

- a) Enti Pubblici Territoriali (lo Stato, compresi i suoi organi di governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni ed i Consorzi degli stessi, le Comunità Montane etc);
- b) Associazioni senza scopo di lucro;
- c) Enti Pubblici e Privati non a scopo di lucro;
- d) Strutture sanitarie e socio assistenziali private convenzionate che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

Per l'uso pubblico la differenziazione tra non disalimentabile e disalimentabile non si traduce in una nuova articolazione dei corrispettivi, ma solo nell'adeguamento della disciplina regolamentare, con introduzione delle sotto-categorie agli artt. 20 e 23, nonché dell'uso pubblico non disalimentabile tra i casi in cui non è possibile procedere alla sospensione della fornitura (art. 58, comma 6, lett. g).

L'uso antincendio viene ora limitato alla fornitura non ricompresa nella sotto-categoria uso pubblico non disalimentabile.

Tra gli altri usi viene introdotto l'uso irriguo, destinato esclusivamente all'innaffiamento di giardini/orti, precedentemente disciplinato solo in via regolamentare nel caso di unità abitative presso le quali fosse installato un misuratore riservato ai volumi di acqua utilizzati esclusivamente per l'innaffiamento di giardini/orti, ai quali si applicava la sola quota variabile dei consumi relativi al servizio acquedotto, alla tariffa e agli scaglioni di consumo corrispondenti alla tipologia d'utenza assegnata all'unità abitativa principale.

L'uso commerciale e l'uso industriale sono articolate in sotto-tipologie a seconda che si tratti di piccole e medie utenze o di grandi utenze.

## 2.2. Struttura dei corrispettivi

*Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:*

*I corrispettivi applicati alle tipologie d'uso diverse dal domestico [...] sono articolati [...] prevedendo:*

- *una quota variabile (espressa in Euro/mc) che*
  - *con riferimento al servizio di acquedotto può essere modulata per fasce di consumo sulla base dei volumi prelevati;*
  - *con riferimento al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, risulti proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce).*

*È fatto obbligo, anche per gli usi diversi dal domestico, il superamento della fatturazione di un consumo minimo impegnato.*

Previsioni della deliberazione della Conferenza degli Enti locali dell'Autorità d'ATO della Provincia di Lecco n. 64.07 del 21 settembre 2010:

Per le **utenze agricole/zootecniche, pubbliche ed antincendio** si applica una tariffa unica, senza differenziazione per fasce di consumo [...]

[...] relativamente alle **utenze industriali, commerciali ed artigianali**, il Comitato Ristretto ha valutato l'opportunità di articolare la tariffa per fasce di consumo differenziate a seconda della dimensione e della tipologia di azienda;

CONSIDERATO, tuttavia, che la predetta differenziazione basata sulla dimensione e sulla tipologia di azienda non è immediatamente attuabile, in quanto la documentazione attualmente in possesso non consente l'omogeneizzazione dei dati di partenza, e sarà dunque applicabile [...] dopo il

completamento della raccolta delle informazioni relative alle aziende e la creazione del database conseguente;

DATO ATTO che, nella fase transitoria, le elaborazioni dell'articolazione tariffaria per questo tipo di utenze possono così essere riassunte:

- previsione di due fasce di consumo (base ed eccedenza);
- attribuzione di una quota fissa in funzione del volume stimato di acquisto di acqua potabile, secondo il metodo a concessioni (si contrattualizza un numero di concessioni con l'utente desunto dai consumi storici, arrotondato alla decina superiore; al consumo effettivo che non supera il volume contrattualizzato si applica la fascia di consumo base, mentre al consumo che supera il volume contrattualizzato si applica la fascia di consumo di eccedenza).

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

Potendo scegliere, per gli usi non domestici, se modulare la quota variabile per fasce di consumo, si conferma la scelta della tariffa unica operata dall'allora Autorità d'ambito per le utenze agricole/zootecniche, pubbliche ed antincendio, che viene estesa anche al nuovo uso irriguo.

Si rende invece necessario modificare il sistema in uso per le utenze industriali, commerciali ed artigianali, in grado di configurarsi come una previsione di minimo impegnato. Per le piccole e medie utenze si prevede un'unica fascia di consumo, mentre per le grandi utenze, con consumi superiori a 3.000 mc, si prevede una tariffa base di livello uguale a quello previsto per la sotto-categoria delle piccole e medie imprese ed una tariffa di eccedenza per consumi superiori al limite di attribuzione ad una delle due sotto-categorie.

#### Quota variabile

*Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:*

*Nella determinazione dei corrispettivi variabili per le diverse sotto-tipologie adottate, l'Ente di governo dell'ambito è tenuto al rispetto dei vincoli sui ricavi del gestore.*

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

I corrispettivi variabili per le utenze agricole/zootecniche, pubbliche ed antincendio, rimangono fissati ai valori previgenti e pari ai livelli in uso per le utenze domestiche (per il servizio di acquedotto con riferimento alla tariffa base).

Per l'uso irriguo, in coerenza con quanto precedentemente disciplinato dal regolamento, viene valorizzato solo il corrispettivo per il servizio di acquedotto, ad un livello pari alla I eccedenza dell'uso domestico residente.

Il corrispettivo variabile d'acquedotto per le piccole e medie utenze e, per quanto detto sopra, per la fascia di consumo base anche delle grandi utenze, è stato determinato sommando al corrispettivo variabile previgente il valore unitario delle concessioni nell'ipotesi, che era stata alla base della proposizione del metodo, che ciascuno acquisisse un numero di concessione funzionale alle proprie esigenze con un adeguato margine di sicurezza. Più precisamente, ciascuna concessione, valorizzata a 2,851 €, dava diritto ad usufruire di 10 mc di acqua al valore unitario di 0,672 €/mc; al fine di evitare, in caso di previsioni di consumo errate per difetto, di dover pagare il *surplus* al valore di eccedenza, di gran lunga superiore (1,815 €/mc) poteva tuttavia essere conveniente contrattualizzare un numero di concessioni leggermente superiore, che ora è stato stimato nel 10%. In questa ipotesi 1 mc di acqua costava all'utenza produttiva  $0,672 + 2,851 \cdot 1,1/10 = 0,986$  €/mc che è stato assunto quale nuova tariffa base.

La tariffa di eccedenza, prevista solo per la sotto-categoria grandi utenze, è stata valorizzata nel 90% della I eccedenza per l'uso domestico residente, ossia a 1,089 €/mc.

Anche per le utenze produttive, i corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione, già fissati a livelli analoghi a quelli dell'utenza domestica, vengono mantenuti inalterati.

#### Quota fissa

*Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:*

*Con riferimento alle tipologie d'uso diverse dal domestico [...] i corrispettivi fissi di acquedotto, fognatura e depurazione vengono quantificati separatamente e indipendentemente dal consumo.*

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

Per le utenze agricole/zootecniche, pubbliche ed antincendio, i corrispettivi fissi vengono mantenuti complessivamente inalterati ai valori previgenti, suddividendoli tra acquedotto, fognatura e depurazione (con le stesse percentuali adottate per l'uso domestico) solo per l'uso pubblico, e mantenendoli invece interamente associati al servizio di acquedotto per gli altri usi, che per la loro particolare tipologia non fruiscono dei servizi di fognatura e depurazione.

Per la stessa ragione, per il nuovo uso irriguo è stato valorizzato solo il corrispettivo per il servizio di acquedotto, ad un livello pari all'uso domestico residente.

È stata introdotta la quota fissa per gli usi artigianali/industriali e commerciali valorizzandola in modo differenziato per le due sotto-categorie: per le piccole e medie utenze è stato assunto lo stesso valore dell'uso domestico non residente, decuplicato per le grandi utenze.

Complessivamente dagli usi diversi dal domestico è atteso un gettito invariato a variabili di scala inalterate.

### **3. Collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura**

#### **3.1 Struttura dei corrispettivi**

*Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:*

*La tariffa per l'utente industriale p-esimo, in ciascun ATO [...], è determinata come segue:*

$$T_p = QF_p + QC_p + QV_p * V_p$$

#### Quota di capacità

*La componente QC<sub>p</sub> [...] è quantificata sulla base della seguente espressione:*

$$QC_p = \{[\%_{COD, aut} * COD_{aut,p}] + [\%_{SST, aut} * SST_{aut,p}]\} * V_{aut,p} * Td_{capacità}$$

Dove:

- $\%_{COD, aut}$  e  $\%_{SST, aut}$  [...] assumono i medesimi valori stabiliti per  $\%_{COD}$  e  $\%_{SST}$  [...];
- $COD_{aut,p}$  e  $SST_{aut,p}$  [...] sono le concentrazioni rinvenibili negli atti di autorizzazione (mg/l);
- $V_{aut,p}$  è il volume massimo autorizzato allo scarico, calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni, salvo che nel caso di utenze in cui il processo produttivo è attivo per non più di 6 mesi per le quali, previa idonea documentazione comunicata al gestore, il volume annuo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività. Laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è ammesso temporaneamente l'utilizzo del volume annuo autorizzato o, laddove non registrato, il volume massimo rilevato [...]

*Il gettito da quota capacità non può eccedere il 20% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali.*

Previsioni della deliberazione della Conferenza degli Enti locali dell'Autorità d'ATO della Provincia di Lecco n. 64.07 del 21 settembre 2010:

RITENUTO che la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione per le utenze industriali - artigianali e commerciali (con esclusione delle attività assimilate al domestico) debba variare in dipendenza delle caratteristiche qualitative del refluo scaricato, in attuazione del principio "chi inquina paga", secondo la seguente classificazione delle acque reflue industriali:

1. scarichi conformi ai limiti per scarico in acque superficiali di acque reflue urbane, assumendo requisiti qualitativi analoghi per tutti gli scarichi industriali, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato di appartenenza, corrispondenti ai valori limite di emissione richiesti ai depuratori di potenzialità maggiore recapitanti nei laghi e nei relativi bacini drenanti: BOD<sub>5</sub> = 10 mg/l, COD = 60 mg/l, solidi sospesi = 15 mg/l, fosforo totale = 0,5 mg/l, azoto totale = 10 mg/l: tariffa inferiore a quella civile;
2. scarichi conformi ai limiti per scarico in acque superficiali di acque reflue industriali: tariffa pari a quella civile;
3. scarichi conformi ai limiti per scarico in fognatura: tariffa superiore a quella civile. La maggiorazione viene modulata in funzione del rapporto COD/BOD, in considerazione del fatto che scarichi con un rapporto COD/BOD > 4 sono inadatti ad essere trattati in impianti di depurazione strutturati per trattare reflui civili;
4. scarichi in deroga ai limiti per scarico in fognatura. La maggiorazione si attua mediante uno specifico fattore additivo, che tenga conto del costo incrementale per il trattamento depurativo, per ciascuno dei parametri per cui è concessa la deroga. Il fattore additivo relativo al parametro COD viene amplificato, mediante l'adozione di un coefficiente moltiplicativo modulato in funzione del rapporto COD/BOD, in caso di scarichi inadatti ad essere trattati in impianti di depurazione di tipo biologico;

RITENUTO altresì opportuno prevedere, per gli scarichi classificati come industriali, una seconda quota fissa per ciascun allacciamento alla fognatura di cui sia dotato l'insediamento produttivo, connessa alle necessità di controllo che derivano al Gestore, in funzione del volume e dell'eventuale presenza di sostanze pericolose.

Previsioni della deliberazione della Conferenza degli Enti locali dell'Autorità d'ATO della Provincia di Lecco n. 69.07 del 21 dicembre 2010:

RITENUTO di determinare gli elementi utili all'applicazione della tariffa per gli scarichi classificati in classe 5 con riferimento ai parametri di controllo per gli impianti di acque reflue urbane, nonché, tenuto conto delle deroghe attualmente in atto, anche con riferimento al parametro tensioattivi totali;

DATO ATTO che il Comitato Ristretto dell'A.ATO, nella seduta del 1 dicembre 2010, accogliendo la proposta formulata dalla Segreteria Tecnica a seguito di approfondimenti sui dati provenienti dalle gestioni, ha approvato alcune modifiche ai criteri di cui sopra, come riportato nell'allegato 1;

DATO ATTO, in particolare, che il Comitato, con riferimento alle acque reflue industriali classificabili nelle classi 2. (reflui industriali conformi alle caratteristiche qualitative dello scarico finale dell'impianto di depurazione) e 3. (reflui industriali aventi caratteristiche qualitative idonee allo scarico diretto in corpo idrico superficiale) di cui all'allegato 1, considerato che tali reflui hanno le caratteristiche per scaricare direttamente in corpo idrico superficiale, ha proposto di prevedere un periodo transitorio di due anni nel corso del quale applicare, alla quota variabile, una riduzione rispettivamente del 20% (€ 0,38) e del 10% (€ 0,42) rispetto alla tariffa civile, con l'obiettivo di consentire ai titolari degli insediamenti produttivi di effettuare una valutazione tecnico-economica circa la fattibilità di uno scarico autonomo;

DATO ATTO invece che, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 4 del 24 marzo 2006, la rete fognaria è il recapito preferenziale per le acque meteoriche e di lavaggio contaminate;

CONSIDERATO [...], che le predette acque meteoriche e di lavaggio contaminate devono essere sottoposte ai trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissione adottati dal Gestore del Servizio Idrico ed approvati dall'Autorità d'ambito;

RITENUTO, dunque, per le acque meteoriche e di lavaggio contaminate di adottare una quota variabile di tariffa pari a quella civile;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della quota fissa di tariffa per le acque meteoriche e di lavaggio contaminate, di considerare un solo controllo analitico annuo;

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

Nella nuova formulazione, la tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, tradizionalmente articolata in due sole componenti, una variabile e una fissa, diviene invece trinomina, con l'introduzione della cosiddetta quota di capacità, che si interpreta come una sorta di quota fissa (poiché basata sui limiti quali-quantitativi "fissati" negli atti di autorizzazione) interamente attribuita al servizio di depurazione, a differenza della quota fissa propriamente detta, che invece è interamente attribuita al servizio di fognatura.

Il sistema tariffario dell'ATO di Lecco già valorizzava i limiti qualitativi prescritti dall'atto di autorizzazione per alcuni parametri, tra i quali COD e SST, ma attraverso la quota variabile, che veniva incrementata di uno specifico fattore additivo per ciascuno dei parametri per cui veniva concessa la deroga.

L'elemento di novità assoluta è invece la valorizzazione dei limiti quantitativi prescritti dall'autorizzazione. In proposito si osserva che nei provvedimenti/pareri rilasciati dal gestore del servizio idrico integrato e dall'Ente di governo dell'ambito lecchese, il limite finora è stato normalmente espresso in mc/ora, che si ritiene non possa essere tradotto nel volume massimo giornaliero, espresso in mc/giorno, attraverso una mera operazione matematica, in considerazione della variabilità degli scarichi e della tipologia e capacità degli impianti di pretrattamento eventualmente installati presso gli stabilimenti produttivi. Solo le autorizzazioni più recenti riportano il volume annuo, ammesso temporaneamente in alternativa al volume massimo giornaliero, mentre rari sono i casi in cui il volume scaricato viene effettivamente rilevato. In definitiva l'elevata variabilità del dato quantitativo o comunque la sua determinazione sulla base di criteri estranei alla *ratio* della nuova quota di capacità, hanno suggerito l'opportunità di minimizzare questa componente tariffaria di fatto fino ad annullarla, subordinandone la valorizzazione ad una necessaria revisione dei criteri e dei valori di determinazione dei limiti autorizzati.

A supporto della scelta di valorizzare temporaneamente al minimo, di fatto annullandola, la quota di capacità, hanno operato anche le considerazioni che, tranne rari casi di deroga, le autorizzazioni attualmente prescrivono invariabilmente i limiti della Tabella 3, colonna "Scarico in fognatura", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006, e che gli scarichi attualmente autorizzati in deroga continueranno, similmente al sistema previgente, a corrispondere i maggiori costi di abbattimento degli inquinanti presenti nello scarico attraverso la quota variabile, che è commisurata alla qualità del reflu scaricato.

### Quota variabile

*Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:*

*La quota variabile QVp [...] è definita come segue:*

$$QVp = T_{f_{ind}} + \max\{1; [\%_{COD} * COD_p / COD_{rif} + \%_{SST} * SST_p / SST_{rif} + \%_N * N_p / N_{rif} + \%_P * P_p / P_{rif} + \%_{X_j} * X_{j,p} / X_{j,rif}]\} * Td_{ind}$$

*L'EGA [...] può proporre istanza motivata per applicare [...] una condizione di minimo inferiore a 1, riferita al calcolo del moltiplicatore applicabile alla tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione  $Td_{ind}$  [...]*

*La tariffa  $T_{f_{ind}}$  può essere determinata, dall'EGA [...] sulla base della corrispondente tariffa per le utenze domestiche [...]*

L'Ente di governo dell'ambito [...] può introdurre un fattore moltiplicativo per tener conto di reflui di natura specifica, che determinano un impatto sui costi dell'infrastruttura fognaria a causa delle loro caratteristiche corrosive o incrostanti [...]

Le percentuali che [...] determinano i costi di abbattimento degli inquinanti COD, SST, N, P assumono, di norma, i valori "standard" indicati nella tabella seguente. È prevista anche la possibilità per l'EGA [...] di selezionare i valori da associare alle percentuali di costo di rimozione all'interno dei range indicati nella medesima tabella, motivando adeguatamente la richiesta [...].

Parametro	Valore [%]	
	Standard	Range
% <sub>COD</sub>	52	47-57
% <sub>SST</sub>	28	25-31
% <sub>N</sub>	15	13-17
% <sub>P</sub>	5	4-6

L'inserimento nella formula tariffaria degli ulteriori inquinanti specifici  $X_j$  e delle relative percentuali del costo di rimozione, può essere disposto dall'EGA [...] solo in presenza di una delle seguenti casistiche:

- esistenza, nell'ATO di riferimento, di almeno un impianto di trattamento con fasi specifiche per la rimozione degli inquinanti  $X_j$ ;
- presenza, nei reflui autorizzati allo scarico, di inquinanti specifici  $X_j$  in concentrazione superiore ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura che, pur non essendo rimossi negli impianti di trattamento, inducono un aggravio documentato dei costi di depurazione, ad esempio in termini di maggiori consumi energetici o di peggioramento delle caratteristiche qualitative dei fanghi.

Ai fini della fatturazione, le determinazioni quantitative e qualitative utilizzate per lo sviluppo delle formule [...] sono intese coprire l'intero anno solare.

$COD_p$ ,  $SST_p$ ,  $N_p$ ,  $P_p$  rappresentano le concentrazioni degli inquinanti principali presenti nello scarico dell'utente industriale [...]

$COD_{rif}$ ,  $SST_{rif}$ ,  $N_{rif}$ ,  $P_{rif}$  rappresentano le concentrazioni del refluo di riferimento dei quattro inquinanti principali (mg/l) ed il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili; si riportano di seguito i suddetti valori:

Parametro	Valore [mg/l]
$COD_{rif}$	160
$SST_{rif}$	80
$N_{rif}$	10
$P_{rif}$	1

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

L'EGA ha ritenuto di non proporre istanza per applicare una condizione di minimo inferiore a 1, per il moltiplicatore della tariffa unitaria di depurazione  $Td_{ind}$ . Infatti la precedente articolazione della tariffa dei reflui industriali prevedeva sì una classe di scarichi con requisiti qualitativi ancor più stringenti rispetto al refluo di riferimento, cui applicare una tariffa inferiore addirittura a quella civile, ma la sua previsione era

solo transitoria nelle more di una valutazione tecnico-economica circa la fattibilità di uno scarico diretto in corpo idrico superficiale, avendone le caratteristiche.

L'EGA ha invece ritenuto, in continuità con le scelte pregresse, di avvalersi della facoltà di determinare la tariffa unitaria di fognatura sulla base della corrispondente tariffa per le utenze domestiche.

Ha ritenuto infine di rinviare ad eventuali successivi aggiornamenti la valutazione circa la possibile introduzione di:

- un fattore moltiplicativo per tener conto di reflui di natura specifica, che determinano un impatto sui costi dell'infrastruttura fognaria a causa delle loro caratteristiche corrosive o incrostanti;
- ulteriori inquinanti specifici e relative percentuali del costo di rimozione.

In ordine a quest'ultima possibilità l'Ufficio d'ambito ha chiesto al gestore di anticipare fin da ora la valutazione per il parametro tensioattivi totali, espressamente valorizzato, insieme agli altri inquinanti principali, in caso di concessione di deroga, nel sistema tariffario previgente. Il gestore ha ritenuto di non avvalersene.

La tariffa unitaria di depurazione è stata determinata, sulla base delle analisi rese disponibili dal gestore, eventualmente integrate anche con gli esiti dei controlli dell'Ufficio d'ambito, con riferimento ad un campione di imprese, ritenuto significativo, comprendente almeno tutti gli scarichi più rilevanti in termini sia quantitativi, sia qualitativi, svolgendo anche un'analisi di sensitività dei risultati rispetto ai dati, che ha indotto ad escludere dal calcolo alcuni esiti analitici peraltro non considerati, a fini tariffari, neppure nel previgente sistema. La tariffa unitaria di depurazione è risultata pari a 0,812 €/mc, dunque inferiore al valore minimo applicato ai reflui industriali nel sistema previgente.

Essa tuttavia coinciderà col valore effettivamente corrisposto solo dalle utenze con concentrazioni nello scarico degli inquinanti principali (COD, SST, N e P) inferiori a quelle del refluo di riferimento, pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali in aree sensibili.

Il limite tariffario inferiore previgente si applicava invece a tutti i reflui industriali conformi ai valori limite di emissione per lo scarico in fognatura. Ne discende che alcune delle utenze che corrispondevano una tariffa variabile pari a 0,955 €/mc o 1,587 €/mc, a seconda che il rapporto COD/BOD<sub>5</sub> fosse inferiore o superiore a 4, potranno ora corrispondere una tariffa unitaria inferiore o superiore a seconda del valore assunto dal seguente moltiplicatore (nel quale le percentuali che determinano i costi di abbattimento sono stati lasciati ai valori *standard*):

$$[52\% \cdot \text{COD}_p / 160 + 28\% \cdot \text{SST}_p / 80 + 15\% \cdot \text{N}_p / 10 + 5\% \cdot \text{P}_p / 1] = [0,00325 \cdot \text{COD}_p + 0,0035 \cdot \text{SST}_p + 0,015 / 10 + 0,05 \cdot \text{P}_p]$$

Nello specifico vedranno una riduzione della tariffa variabile le utenze nelle quali le concentrazioni degli inquinanti principali presenti nello scarico determineranno un valore del moltiplicatore fino a 1,2 nel caso in cui il precedente corrispettivo variabile di depurazione fosse pari a 0,955 €/mc e fino a 2 nel caso in cui il precedente corrispettivo variabile di depurazione fosse invece pari a 1,587 €/mc.

Tutte le altre utenze vedranno invece un aumento del corrispettivo variabile di depurazione. È tuttavia previsto che, a parità di refluo scaricato, la spesa annua di ciascun utente industriale non possa essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.

Certamente subiranno un aumento le acque meteoriche e di lavaggio contaminate cui nel sistema previgente si applicava una tariffa pari a quella civile, ossia addirittura inferiore a quella mediamente applicata ai reflui industriali. D'altra parte il TICS non prevede distinzioni tariffarie per i reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, tra i quali le acque meteoriche contaminate certamente rientrano. Anche per questi volumi l'incremento sarà comunque mantenuto nei limiti suddetti.

#### Quota fissa

*Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:*

*La componente QFp [...] è quantificata sulla base di:*

- a) *costi di gestione contrattuale dell'utente;*

- b) costi della misura dei volumi scaricati;
- c) costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali.

La quota fissa QFp è distinta in due o più tipologie, di ammontare differenziato sulla base della numerosità delle determinazioni analitiche [...].

Il gettito da quota fissa non può eccedere il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali.

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

Viene mantenuta una quota fissa aggiuntiva, attribuita al servizio di fognatura tranne nei casi in cui l'utente industriale risulti direttamente allacciato all'impianto di depurazione. Essa era differenziata per le acque meteoriche e per i reflui industriali in senso stretto e per questi ultimi risultava già articolata sulla base della numerosità delle determinazioni analitiche, a sua volta funzione del volume e della pericolosità dello scarico. Ora viene mantenuta la distinzione tra acque meteoriche e reflui industriali. Per le prime viene introdotta una modulazione per volumi, mentre per i secondi viene operato un adattamento al numero minimo annuale di determinazioni analitiche previsto dal TICSI, dunque incrementando di una le fasce di consumo e riunendo in un'unica tipologia i reflui con presenza di sostanze pericolose.

Quota fissa 2017	Volume annuo [mc/anno]	Acque meteoriche	Presenza di sostanze nn. 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 di tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006	Presenza di sostanze pericolose di tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006	Assenza di sostanze pericolose di tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006
	0-3.000	67,250 €	807,000 €	403,500 €	67,250 €
	3.001-10.000	67,250 €	1210,500 €	807,000 €	403,500 €
	Oltre 10.000	67,250 €	1614,000 €	1210,500 €	807,000 €

Quota fissa 2018 e 2019	Volume scaricato	Acque meteoriche	Reflui industriali con assenza di sostanze pericolose	Reflui industriali con presenza di sostanze pericolose
	≤ 3.000 mc/anno	67,250 €	67,250 €	500,000 €
	3.001-25.000 mc/anno	120,000 €	500,000 €	1.000,000 €
	25.001-100.000 mc/anno	120,000 €	1.000,000 €	1.500,000 €
	> 100.000 mc/anno	120,000 €	1.500,000 €	2.000,000 €

Per ciascuno degli anni 2018 e 2019, la previsione di ricavi da quota fissa è dell'ordine del 3% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali.

La variazione complessiva dei ricavi del gestore afferente all'implementazione della nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali rispetto all'articolazione previgente risulta negativa e decrescente da 0,2

a 0,1 milioni di euro tra gli anni 2018 e 2019 per effetto del limite di incremento della spesa annua di ciascun utente industriale.

### 3.2 Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione

Disposizioni della deliberazione ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/IDR:

Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, a seguito della procedura di cui al comma 22.3, il gestore applica nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa  $T_p$ , un elemento di penalizzazione pari a:

$$Penale_p = \mathcal{L}_p * T_{ind} * V_p$$

[...]

$$\mathcal{L}_p = \max\{0; (COD_p - COD_{aut,p}) / COD_{aut,p}\} * m_{COD} + \max\{0; (SST_p - SST_{aut,p}) / SST_{aut,p}\} * m_{SST} + \max\{0; (N_p - N_{aut,p}) / N_{aut,p}\} * m_N + \max\{0; (P_p - P_{aut,p}) / P_{aut,p}\} * m_P + \max\{0; (X_{j,p} - X_{j,aut,p}) / X_{j,aut,p}\} * m_{X_j} + \max\{0; (V_p - V_{aut,p}) / V_{aut,p}\} * m_V$$

dove:

- $COD_{aut,p}$ ,  $SST_{aut,p}$ ,  $N_{aut,p}$ ,  $P_{aut,p}$ ,  $X_{j,aut,p}$ ,  $V_{aut,p}$  rappresentano le concentrazioni e i volumi riportati negli atti autorizzativi del refluo p-esimo;
- $m_{COD}$ ,  $m_{SST}$ ,  $m_N$ ,  $m_P$ ,  $m_{X_j}$ ,  $m_V$  rappresentano i coefficienti di maggiorazione fissati dall'EGA [...]

La rilevazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, deve essere confermata da una seconda determinazione analitica. [...]

L'elemento di penalizzazione [...] cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati.

Previsioni della deliberazione della Conferenza degli Enti locali dell'Autorità d'ATO della Provincia di Lecco n. 69.07 del 21 dicembre 2010:

RITENUTO opportuno, in attuazione del principio "chi inquina paga", definire un sistema sanzionatorio da applicare in caso di superamento dei valori limite delle sostanze inquinanti trattabili nell'impianto di depurazione tenuto conto che tale superamento comporta un aggravio dei costi del trattamento.

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 116/18 del 19 luglio 2018:

In fase di prima applicazione i coefficienti di maggiorazione per le penalizzazioni sono determinati in misura uguale per tutti i parametri e pari a 0,4.